

COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-11-20 Numero 29

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 16:15 e seguenti, in videoconferenza. In corso di seduta di Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
RISPOLI EMANUELA	P	PALLOTTA SARA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
TIMOTEO NANDO	P	GALIZIA FABIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
MANETTA PAMELA	P	CONSORTE PASQUALE	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI SIMONE GIOVANNI	P	ANGELINI DOMENICO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DE AMICIS GIOVANNI	P	DI BARTOLOMEO SILVIA	P

Presenti n. 10
Assenti n. 0

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza Il Sig RISPOLI EMANUELA, in qualità di SINDACO. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale DI GESUALDO SARA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche agli Enti che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

RAMMENTATO pure che con DPCM del 1 aprile 2020 le misure emergenziali sono state prorogate fino al 13 aprile p.v. e che, successivamente, con DPCM del 10 aprile 2020 lo stato di emergenza e le conseguenti misure sono state prorogate al 3 maggio 2020 e confermate con DPCM 17 maggio 2020;

TENUTO CONTO che, successivamente, è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase due", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e visti pure il DPCM 16 ottobre 2020 art. 1 co. 6 lett. n-bis (come introdotta dall'art. 1 co. 1 lett. d) n. 5) del DPCM 18 ottobre 2020), il DPCM 25 ottobre 2020 art. 1 co. 9 lett. o) e, da ultimo, il DPCM 3 dicembre 2020 art. 1 co. 10 lett. o), nonché il D.L. 2 dicembre 2020 n. 158;

PRESO ATTO delle linee interpretative dettate dal Ministero dell'Interno con circolare del 27 ottobre 2020 circa le disposizioni dettate per le riunioni da remoto nella pubblica amministrazione con i citati DPCM 18 e 24 ottobre u.s.;

RICHIAMATE infine l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 106 del 6.12.2020 e la O.P.G.R. n. 102 del 16.11.2020;

RICORDATO che anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali è stato raccomandato il ricorso allo svolgimento di sedute degli organi giuntali e consiliari da remoto;

RITENUTA l'opportunità di svolgimento della presente seduta consiliare mediante collegamento da remoto, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa, trasmessa anche in streaming, si tiene in videoconferenza con collegamento al link <https://meet.google.com/eac-kdam-xsg> come convocata dal Presidente, Sindaco del Comune di Tossicia. Viene accertata la presenza con appello nominale e, verificato che tutti i componenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso consiliare, viene data lettura delle proposte di deliberazione.

Si dà atto che assiste alla seduta la Responsabile dell'Area finanziaria, dott.ssa Gabriella Zuccarini su richiesta del Sindaco e a fini di supporto e consulenza per le proposte di sua competenza.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in

particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*";

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tossicia, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 163.043,50;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 185.173,26 €;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*" nelle quali viene dato atto che "... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*";

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*";

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- **$(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai

corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini

della determinazione dei parametri $Y_{1,a}$ e $Y_{2,a}$ di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)

- **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- **(Q_L_a)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(P_G_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità $(1 + \dots)$, dato dalla seguente somma: $= \dots + \dots + \dots$ (Vedi art. 16 MTR), dove

- **$Y_{1,a}$** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
- **$Y_{2,a}$** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- **$Y_{3,a}$** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune

può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla società Global Services Coop. Sociale;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 683, in base al quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 185.173,26 €, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 40.731,99 €
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 144.441,27 €

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base del criterio dell'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato

quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale, per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche il cui risultato è il seguente:

- 81,36% a carico delle utenze domestiche;
- 16,64% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: "683-bis. *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: "5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, " ... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ... ".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Aperta la discussione, il Sindaco dà la parola alla Dott.ssa Gabriella Zuccarini la quale evidenzia che per stabilire le tariffe si parte dal piano finanziario che contiene tutti i costi del gestore e i costi amministrativi per sostiene l'ente. Le regole sono cambiate ed il piano deve essere validato dalla ARERA e bisogna attenersi quindi alla delibera ARERA 443/2019: ciò ci ha obbligato a un conguaglio in aumento delle tariffe per minori incassi rispetto alle linee ARERA. Gli aumenti sono differenti rispetto alle varie categorie, ma ciò è dovuto alla necessità di attenersi alla delibera ARERA e non è possibile intervenire per il rischio che poi l'ARERA non validi il piano.

Al termine, con votazione unanimemente favorevole,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare, ai
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 28-11-2020 - pag. 8 - COMUNE DI TOSSICIA

- sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
 - 3) di quantificare in € 185.420,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
 - 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 - 5) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "*.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*";
 - 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERI Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Settore

Ufficio

IN ORDINE AL PARERE TECNICO: si esprime parere Favorevole

Lì 23-11-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Zuccarini Gabriella

IN ORDINE AL PARERE CONTABILE: si esprime parere Favorevole.

Lì 23-11-2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Zuccarini Gabriella

Motivazione adottata dal Consiglio Comunale per l'assunzione della deliberazione in presenza dei pareri contrari sopra riportati.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to RISPOLI EMANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DI GESUALDO SARA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione :

Prot. N. _____

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
 - all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1°, della legge 18.06.2009 n. 69);
 -

Lì 26-01-2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to CRUCIANI SILVANA



Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, c. 4 , del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, c.2, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____, al _____

Li

f.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa

